



ACCORDO DI RISERVATEZZA

tra

G.V. GOBBI S.r.l., C.F. 01800830174, con sede legale in Via Divisione Acqui n°18
di seguito "GOBBI"

e

R.S. DELL'AZIENDA CLIENTE.....

Sede in via

N. Civico.....

Paese.....

Provincia.....

CAP.....

C.F.

di seguito "**Beneficiario**" –

(in proseguo, GOBBI e il Beneficiario sono indicati come "**Parte**", individualmente, o "**Parti**" collettivamente)

I. Premessa

(1) GOBBI è un'azienda che si occupa di offrire interventi diversificati rispetto al lavaggio/decontaminazione delle superfici dei metalli. Inoltre dispone di un laboratorio interno funzionale all'applicazione di prove di analisi di superficie.

Inoltre Offre servizi di pulitura metalli, sbavatura termica e burattatura.

(2) GOBBI ed il Beneficiario intendono condurre delle trattative finalizzate al possibile sviluppo di futuri rapporti contrattuali.

(3) Le Parti avranno quindi necessità di scambiarsi una serie di dati; in particolare, GOBBI fornirà al Beneficiario materiali, dettagli di processo ed ulteriori informazioni aziendali. Le Parti intendono quindi sottoscrivere questo accordo al fine di regolare le



modalità di protezione dalla divulgazione e/o dall'utilizzo improprio delle Informazioni Riservate come definite di seguito.

(4) Al fine di assicurare una cooperazione aperta riguardo alle informazioni e alla conoscenza impartite, e in considerazione degli accordi contenuti nel presente documento, le Parti accettano convengono quanto segue:

II. Accordo sulla riservatezza

1. Definizioni

- (1) "GOBBI": G.V. GOBBI S.r.l.
- (2) "Beneficiario": il Beneficiario della divulgazione delle Informazioni Riservate e ogni ulteriore soggetto ad esso riconducibile, anche se strutturato in forma di impresa
- (3) "**Accordo**": il presente contratto
- (4) "**Persone Autorizzate**": i Dipendenti , gli Agenti, e qualsiasi altra persona fisica contrattualmente inserita nella struttura aziendale del Beneficiario
- (5) "**Consulenti esterni**": tutti i Professionisti esterni cui il Beneficiario possa decidere di affidarsi per lo sviluppo e l'implementazione di argomenti particolari (ad. es. esperti in materia di proprietà industriale, esperti informatici, etc.).
- (6) "**Informazioni Riservate**": tutte le informazioni, i dati e le conoscenze di cui GOBBI è proprietaria o in qualunque modo titolare, che verranno resi accessibili al Beneficiario ed alle Persone Autorizzate ed ai suoi Consulenti Esterni, in qualsiasi formato (cartaceo, elettronico, orale, visivo, tramite web site interni), tra cui, a mero titolo esemplificativo:
 - (a) informazioni relative agli affari aziendali, ai beni, alle proprietà, alle passività, alla posizione finanziaria, alle proiezioni o previsioni finanziarie, ai piani aziendali, ai piani di marketing, ai metodi commerciali, alle vendite, ai prodotti, ai servizi, ai dati sui prezzi, alla struttura organizzativa, alle pratiche interne, ai clienti, ai fornitori di GOBBI;
 - (b) invenzioni non brevettate, idee, metodi, scoperte, configurazione del prodotto, segreti commerciali, know-how tecnici e di altra natura, tecniche di dati, programmi, prodotti prototipo e altre proprietà intellettuali;
 - (c) modelli, specifiche, documentazione, componenti, codice sorgente, schema oggetto, disegni, protocolli e processi;



- (d) qualsiasi informazione riservata di terze parti inclusa o inserita in qualsiasi informazione fornita da GOBBI;
- (e) informazioni provenienti o sviluppate da GOBBI e rivelate direttamente o indirettamente al Beneficiario ed alle Persone Autorizzate ed ai suoi Consulenti Esterni;
- (f) ogni altra informazione che GOBBI fornisca al Beneficiario ed alle Persone Autorizzate ed ai suoi Consulenti Esterni:
 - (i) per iscritto segnalandola come "riservata";
 - (ii) in modalità orale o visiva, identificata come "riservata" al momento della divulgazione e successivamente identificate come "riservata" per iscritto dopo essere state consegnate al Beneficiario ed alle Persone Autorizzate ed ai suoi Consulenti Esterni; o
 - (iii) che qualsiasi persona ragionevole, a seconda delle circostanze e indipendentemente dal metodo di divulgazione, reputerebbe riservata.

2. Obbligo di Riservatezza

- (1) Il Beneficiario tratterà le Informazioni Riservate di cui sia venuto in possesso nel corso del rapporto da qualsiasi accesso, utilizzo e/o divulgazione non autorizzata utilizzando tutti gli strumenti disponibili e garantendo l'adozione di tutte le misure necessarie ad evitare la diffusione delle stesse all'esterno e l'intrusione di terzi nei propri sistemi analogici, informatici e di qualsiasi altra natura.
- (2) Il Beneficiario è autorizzato a fornire alle Persone Autorizzate l'accesso alle Informazioni Riservate. Il Beneficiario è tenuto ad astenersi dal divulgare, trasferire o garantire altrimenti accesso alle Informazioni Riservate o a parti di esse a terze parti che non siano Persone Autorizzate.
- (3) Il Beneficiario potrà consentire l'accesso alle Informazioni Riservate a propri Consulenti Esterni. Su richiesta di GOBBI, il Beneficiario comunicherà il nome e il ruolo dei propri consulenti. Nell'eventualità in cui GOBBI nutra delle riserve riguardo al coinvolgimento di un determinato Consulente esterno, le Parti si adopereranno per adottare le misure adeguate alla risoluzione della questione.
- (4) Il Beneficiario potrà consentire l'accesso alle Informazioni Riservate a terzi soggetti solo a seguito di specifica autorizzazione scritta di GOBBI.
- (5) Il Beneficiario sarà ritenuto responsabile per qualsiasi violazione del presente accordo; allo stesso modo egli si farà integralmente carico anche di ogni conseguenza giuridica connessa alla violazione delle presenti prescrizioni anche se commessa da Persone Autorizzate, Consulenti Esterni o soggetti terzi dallo stesso



suggeriti, soggetti tutti ai quali il Beneficiario si impegna ad estendere le previsioni del presente Accordo.

(6) Il Beneficiario utilizzerà le Informazioni Riservate esclusivamente ai fini della cooperazione con GOBBI in conformità con le finalità e le disposizioni del presente Accordo. In particolare, il Beneficiario non utilizzerà le Informazioni Riservate per ottenere un vantaggio commerciale in competizione con GOBBI e. Il Beneficiario non è autorizzato a utilizzare in alcuna forma, direttamente o indirettamente, le Informazioni Riservate o parti di esse per finalità commerciali senza il previo consenso scritto di GOBBI.

(7) Il Beneficiario non potrà riprodurre le Informazioni Riservate o inserirle in opere derivate o appunti a meno che questo non sia necessario per adempiere alla finalità di cui al presente Accordo; in ogni caso, ogni riproduzione, opera derivata o appunto sarà da intendersi ricompreso tra le Informazioni Riservate.

(8) Il Beneficiario si impegna a non depositare domande di privativa industriale relative alle Informazioni Riservate o parti di esse, né a rivendicare diritti di proprietà intellettuale basati sulle Informazioni Riservate a cui ha avuto accesso.

3. Eccezioni

(1) Gli obblighi di riservatezza descritti nella clausola II.2 non si applicano a Informazioni Riservate che:

- (a) siano generalmente note o di dominio pubblico non a seguito di un atto vietato o di una divulgazione non autorizzata in base al presente Accordo;
- (b) fossero nel legittimo possesso del Beneficiario su base non confidenziale prima della sottoscrizione del presente accordo;
- (c) siano già state sviluppate indipendentemente in modo legittimo prima del presente accordo;
- (d) vengano divulgate in adempimento di una norma di legge per effetto di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, o di altri enti pubblici;
- (e) GOBBI abbia espressamente autorizzato per iscritto ad essere divulgate.



4. Diritti sulle Informazioni Riservate e sulle Invenzioni

- (1) Tutte le Informazioni Riservate saranno e rimarranno di proprietà di GOBBI.
- (2) Il Beneficiario non potrà vantare, per il solo fatto di aver avuto accesso alle Informazioni Riservate, alcun diritto né potrà sollevare eccezioni di sorta.

5. Conservazione e Restituzione delle Informazioni Riservate

- (1) Tutti i documenti scritti, i disegni, gli altri documenti, i modelli, i supporti dei dati o simili relativi alle Informazioni Riservate rimangono proprietà di GOBBI.
- (2) Il Beneficiario farà unicamente delle copie o dei duplicati in qualsiasi forma, anche come estratti, nella misura necessaria per la finalità del presente Accordo.
- (3) Il Beneficiario ha l'obbligo di trattare con cautela le Informazioni Riservate, tutti i documenti scritti, i disegni, gli altri documenti, i modelli, i supporti di dati o simili relativi alle Informazioni Riservate, nonché le copie e i duplicati, e di proteggerli da qualsiasi accesso non autorizzato. Se le Informazioni Riservate sono inviate elettronicamente, dovranno essere adottate misure adeguate al fine di criptarle.
- (4) Su richiesta di GOBBI, il Beneficiario restituirà, distruggerà o cancellerà tutti i documenti e gli altri supporti di archiviazione (comprese le copie fatte, i duplicati o simili) che contengono Informazioni Riservate, salvo nel caso in cui il Beneficiario sia obbligato a conservarle per ragioni giuridiche o a seguito di un ordine del tribunale competente, di un'agenzia governativa o di un'altra istituzione. GOBBI determinerà se – ed entro quale periodo – il Beneficiario dovrà restituire, distruggere o cancellare detti materiali. Il Beneficiario confermerà a GOBBI senza indebito ritardo che tutte le Informazioni Riservate sono state restituite o distrutte, ovvero comunicherà a GOBBI per iscritto quale Informazione Riservata è stata restituita, distrutta o cancellata, e quale non lo è stata. Su richiesta di GOBBI, il Beneficiario fornirà prove scritte della distruzione e/o cancellazione delle Informazioni Riservate.
- (5) Il Beneficiario informerà immediatamente GOBBI nel caso in cui il Beneficiario venga a conoscenza della divulgazione delle Informazioni Riservate in violazione del presente Accordo.

6. Penali Contrattuali

- (1) GOBBI ha il diritto di esigere il pagamento di una penale contrattuale fino a cinquanta mila (50.000) EURO per ogni singola violazione del presente Accordo da parte del Beneficiario o di una Persona Autorizzata.
- (1) La penale non esclude la possibilità di GOBBI di agire per il risarcimento del maggior danno subito.



7. Rapporti delle Parti

- (1) Con il presente Accordo non si costituisce, non si crea e non si riconosce in alcun altro modo nessuna joint-venture, partenariato o entità commerciale formale di alcun tipo. Ciascuna delle Parti agirà come contraente indipendente e non come agente dell'altra Parte per nessuna finalità, né avrà alcuna autorità per vincolare l'altra Parte.
- (2) Nulla di quanto contenuto nel presente documento sarà interpretato come un obbligo per GOBBI di rivelare qualsivoglia informazione o perfezionare qualsiasi transazione. Le disposizioni del presente Accordo continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia sia che qualsiasi transazione tra le Parti sia perfezionata o meno.
- (3) I diritti e gli obblighi derivanti dal presente Accordo non possono essere ceduti né in alcun altro modo trasferiti a terzi.

8. Risoluzione del presente Accordo

- (1) Il presente Accordo è stipulato per un periodo di tempo indefinito e può essere risolto per iscritto da entrambe le Parti con preavviso di sei (6) mesi notificato all'altra Parte a fine mese.
- (2) Le disposizioni del presente Accordo si applicano per un periodo di dieci (10) anni decorrenti dalla data di risoluzione del presente Accordo.
- (3)

9. Legge Regolatrice e Foro Competente

- (1) Il presente Accordo è soggetto alla legge italiana.
- (2) Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente accordo saranno devolute, in via esclusiva, al Foro di Brescia.

10. Disposizioni varie

- (1) Il presente Accordo annulla e sostituisce ogni diverso accordo intercorso tra le parti.
- (2) Qualsiasi modifica o integrazione al presente Accordo dovrà essere per iscritto. Questa disposizione si applica anche alla modifica del requisito che siano apportate per iscritto.

Data: _____



G.V. GOBBI S.r.l.

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., si danno espressamente per approvate le previsioni di cui agli articoli 2.2, 7.3 e 9.2.

.....